



**COMUNE DI NOCI**  
PROVINCIA DI BARI

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 68 del 29 SETTEMBRE 1995

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER LO SGALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

L'anno millenovecentonovant ~~acinque~~, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10,30, nella solita sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale di Noci, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria, seduta di prima convocazione, convocato con nota del 25/9/95 N. 16225, previo recapito di avviso scritto a tutti i Consiglieri

Presiede il sig. ~~LACENERE Domenico~~, nella sua qualità di Presidente con la partecipazione del Segretario Generale del Comune sig. dott. Michele CAMINO e con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

in apertura di seduta  
alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BAUER Nicola	1		12	D'ONGHIA Onofrio	8	11
2	FUSILLO Nicola		1	13	PUTIGNANO Ignazio A.	9	
3	<del>SANSONETTI Pietro M.</del>	2		14	GENTILE Giovanni M.	9	
4	AMATULLI Antonio	3	2	15	<del>FASANO Raffaele</del>		6
5	LAERA Antonio	3		16	MARTUCCI Giuseppe	10	
6	FAUZZI Francesco		3	17	FAUZZI Rocco		7
7	CRUDELE Vincenzo	4		18	INTINI Nicola F.	11	
8	GENTILE Francesco A.	5		19	GIANNUZZI Michele	12	
9	SILVESTRI Angelo		4	20	PARCHITELLI Mario	13	
10	LIUZZI Pasquale M.	6		21	LACENERE Domenico	14	
11	TURI Antonio	7					

In totale N. 14 (compreso il Sindaco) Consiglieri presenti su n. 20 Consiglieri assegnati al Comune di cui

N. 20 in carica.

Il Presidente, constatata la validità della seduta essendo i Consiglieri intervenuti in numero legale, trattandosi di prima convocazione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento il cons. Laera Antonio, Presidente della Commissione Consiliare "Affari Generali" e riferisce al Consiglio che il presente Regolamento è stato esaminato dalla Commissione.

#### IL CONSIGLIO

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale";

VISTO il Capo III del Detto D.Lgs. che innova totalmente "la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", abrogando espressamente tutta la normativa vigente;

VISTO che, in applicazione del D.Lgs. n.507/93 i Comuni debbono dotarsi del Regolamento per l'applicazione della tassa, ai sensi dell'art.68, comma 1°;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni;

VISTO l'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n.146;

VISTO il parere favorevole espresso sul presente regolamento da parte del Collegio dei revisori del conti a firma del Presidente, rag. Domenico Di Lorenzo;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90, n.142:

- parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Ufficio tasse:
  - Parere di regolarità tecnica favorevole (F.to: Locorotondo);
- Parere di regolarità contabile espresso dal Vice Direttore

di ragioneria:

- Parere di regolarità contabile favorevole  
(F.to:Gabriele);
- Parere di legittimità espresso dal segretario comunale:
  - Parere di legittimità positivo (F.to:Camero);

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni" così come risulta dal testo formulato che si compone di n.24 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.

LA/br

*COMUNE DI NOCI*  
*( Provincia di Bari )*

*REGOLAMENTO*  
*per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei*  
*rifiuti solidi urbani interni*

^ ^ ^ ^ ^

## INDICE SOMMARIO

<b>CAPO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA</b>		
ART. 1 - Istituzione della tassa	Pag. 1	1
" 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	"	1
" 3 - Classificazione dei tributi	"	2
" 4 - Oggetto della tassa	"	3
" 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	"	5
" 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	"	6
<b>CAPO II: DETERMINAZIONE DELLA TASSA - TARIFFE - CATEGORIE</b>		
ART. 7 - Commisurazione della tassa	"	7
" 8 - Costo del servizio	"	7
" 9 - Tariffe per particolari condizioni di uso	"	8
" 10 - Esenzioni	"	9
" 11 - Modalità per ottenere le agevolazioni ( riduzioni - esenzioni )	"	10
" 12 - Deliberazioni di tariffe	"	11
<b>CAPO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE</b>		
ART. 13 - Denunce	"	11
" 14 - Accertamento	"	13
" 15 - Riscossione	"	14
" 16 - Poteri del Comune ( Accessi e Inviti )	"	15
" 17 - Funzionario Responsabile	"	16
" 18 - Rimborsi	"	16
" 19 - Sanzioni	"	17
" 20 - Tassa giornaliera di smaltimento	"	17
" 21 - Vigilanza sugli atti, regolamenti e sulla gestione del tributo	"	19
" 22 - Contenzioso	"	19
<b>CAPO IV : DISPOSIZIONI FINALI</b>		
ART. 23 - Disposizioni transitorie ed efficacia delle disposizioni	"	18
" 24 - Abrogazioni	"	20

## CAPO I : ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### ART. 1

#### *Istituzione della tassa*

- 1.- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto nell'ambito del territorio comunale, con diritto di privativa, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Leg.vo n. 507 del 15 Novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente Regolamento;
- 2.- E' inoltre istituita a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto Leg.vo sopra citato, meglio specificato all'art. 20 del presente Regolamento.

### ART. 2

#### *Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa*

- 1.- Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 88 del 29.7.1983 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/93, e successive integrazioni.
- 2.- Gli occupanti o i detentori degli insediamenti sia nel centro urbano che quelli extraurbani sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
- 3.- Nelle zone esterne al centro urbano in cui il servizio non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 30% ( art. 59 comma 2).
- 4.- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di

danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente e riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, su richiesta documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione stessa.

ART. 3

*Classificazione dei tributi*

- 1.- " Per rifiuto s'intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono ".
- 2.- Sono da considerarsi rifiuti urbani quelli:
  - non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
- 3.- Sono da considerarsi speciali o dichiarati assimilati dall'art. 39 della Legge comunitaria n. 146/94, già indicati al n. 1 punto 1.1.1. lett. a) della delibera interministeriale del 27 Luglio 1984 che qui di seguito si elencano:
  - imballaggi in genere ( di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - contenitori vuoti ( fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, cellophane, cassette, pallets;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia ;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù ( polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
- mouquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli ( di legno, gesso, plastica e simili);
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere ( erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici ( bucce, baccelli, pula, scarti sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall' estrazione di principi attivi;
- supporti per l'informatica ( art. 39, comma 1 Legge 146/94).

#### ART. 4

#### Oggetto della tassa

1.- Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano tassabili-

li tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, anche abusivi, stabilimenti infissi al suolo, senza alcun riguardo alla natura o al sistema costruttivo in cui si producono rifiuti urbani ed assimilati.

- 2.- Sono altresì tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo e banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti.
- 3.- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 punto 3 del presente Regolamento.
- 4.- Sono escluse dal calcolo delle superfici tassabili le parti di superfici in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili, ovvero tossici o nocivi, come definiti al punto 1.2. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27.7.1984, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.
- 5.- In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, ovvero tossici e nocivi, per i quali il produttore è tenuto direttamente allo smaltimento ed a proprie spese, la complessiva superficie dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o comunque sussistono problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
  - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 75%;
  - b) officine di riparazione auto, moto e macchine agricole o industriali: 40%;
  - c) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
  - d) elettrauti, stabili in cui costruiscono batterie: 40%;
  - e) caseifici, cantine 55%; oleifici e frantoi oleari 40%;
  - f) autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini, smalterie e falegnami: 40%

- g) officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio : 40%;
  - h) tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, laboratori per incisioni: 75%; vetrerie : 40%; ✓
  - i) laboratori fotografici e di eliografie: 75%; ✓
  - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresine: 75%;
  - m) stabilimenti di lavorazione frutta, verdura e ortaggi : 55%; ✓
- 6.- Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5, semprechè vi sia contesuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
- 7.- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolge anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata per la parte a ciò destinata.
- 8.- L'Amministrazione Comunale, con successivo atto, si riserva di specificare eventuali categorie di rifiuti, all'interno di quelli dichiarati assimilabili e indicati al n.1, punto 1.1.1. lett.a) della deliberazione del 27.7.1984, del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R.915/82, ai fini della predisposizione delle opportune modalità per la raccolta e lo smaltimento degli stessi, in discariche all'uopo organizzate, tendente al risparmio dei costi ed alla proporzionale tassazione a carico del produttore dei rifiuti medesimi.
- 9.- Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### ART. 5

##### *Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo*

- 1.- La tassa è dovuta da tutti coloro che occupano e/o detengono i locali e/o le aree scoperte di cui al precedente art.4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2.- Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del c.c.

civile, ove si producano rifiuti agli effetti di cui all'art. 4, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 14, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata singolarmente dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, secondo la seguente tabella:

- oltre 20 condomini	del	2%
- da 15 a 20	" "	4%
- da 10 a 14	" "	6%
- da 6 a 9	" "	8%
- da 1 a 10	" "	10%

resta ferma l'obbligazione di coloro<sup>no</sup> che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

- 3.- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrativi il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo di singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4.- È fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente Ufficio del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### ART. 6

##### Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1.- La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.  
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.
- 3.- La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

- 4.- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annullità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**CAPO II : DETERMINAZIONE DELLA TASSA - TARIFFE - CATEGORIE -**

**ART. 7**

**Commisurazione della tassa**

- 1.- La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2.- La tariffa per ogni categoria, viene determinata dal Comune in modo da distribuire il costo sopportato per la fase di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni equiparati ed assimilati, in ragione minima del 50% e massima del 100% dello stesso, in tutte le fasce di utenza, moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 3.- In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

**ART. 8**

**Costo del servizio**

- 1.- Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi di cui all'articolo precedente, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
- 2.- Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende tutte le spese inerenti l'espletamento del servizio e comunque gli oneri diretti e indiretti.

Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione, eventualmente il servizio sia affidato ad aziende speciali, municipalizzate e consortili, debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 Ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi contro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

- 3.- Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ordinari ed assimilati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, 3° comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le eventuali entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

#### ART. 9

##### Tariffe per particolari condizioni di uso

- 1.- Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte attrezzate a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui al successivo comma 2.
- 2.- Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessori dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- 3.- La tariffa unitaria è ridotta al 67% nel caso di:
  - a) abitazione con unico occupante;
  - b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e/o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non cedere l'immobile di che trattasi in locazione o comodato;
  - c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) locali di proprietà di persone che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

4.- La tariffa unitaria è ridotta al 70% nel caso:

a) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5.- Le riduzioni non sono cumulabili.

#### ART. 10

##### Esenzioni

1.- Sono esenti dalla tassa le seguenti fattispecie:

a) case di infimo ordine, costituite da un solo vano, anche se tramezzate, sfornite di servizi igienico-sanitari;

b) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese;

c) i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico, cattolico o di altri riti, esclusi i locali di diversa destinazione;

d) i locali adibiti ad abitazione, con superficie non superiore a 70 mq. non di proprietà dei componenti il nucleo familiare, quando il capofamiglia dichiara espressamente che nel nucleo familiare non sono posseduti redditi all'infuori di quelli derivanti dall'unica pensione con trattamento al minimo e di non essere gli stessi membri proprietari o usufruttuari di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;

e) i locali condotti dagli Istituti di beneficenza o Associazioni di volontariato regolarmente costituiti ed iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente, i quali dimostrano di non possedere redditi propri, necessari al funzionamento della istituzione superiore ad 1/4 della spesa annua stessa;

f) le abitazioni chiuse e sgombre da qualsiasi suppellettile che possa far presupporre un utilizzo anche saltuario o straordinario.

2.- Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione medesima.

**ART. 11**

**Modalità per ottenere le agevolazioni ( riduzioni - esenzioni )**

- 1.- Per ottenere le riduzioni o le esenzioni ai cui all'art.4, commi 4 e 5, gli aventi diritto devono farne richiesta scritta, entro il 20 gennaio di ciascun anno, debitamente documentata e corredata da:
  - dichiarazione prodotta dal produttore dalla quale si desume la natura del rifiuto speciale che si produce;
  - copia del contratto o della convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali;
  - estremi dell'autorizzazione della Provincia di Bari allo svolgimento di tale attività da parte della ditta stessa;
  - bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta, con la quale si è stipulato il contratto o la convenzione, dalle quali si può desumere il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti nell'anno precedente;
  - piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono tali rifiuti speciali, tossici o nocivi, evidenziando, ove sia possibile, le superficie interessate;
- 2.- Per ottenere le riduzioni di cui all'art.9 e le agevolazioni di cui all'art.10, gli aventi diritto devono farne richiesta scritta al verificarsi delle condizioni di riduzione o di agevolazioni, debitamente corredata da:
  - stato di famiglia per gli utenti di cui all'art.9, comma 3, lett.a);
  - atto notorio per gli utenti di cui all'art.9, comma 3 lett.b);
  - d) nonché per gli utenti di cui all'art.10, comma 1, lettere c) d), e), f).;
- 3.- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ciascun anno, il venir meno delle condizioni di esclusione, riduzione della tassa; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art.19 del presente Regolamento;
- 4.- Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni delle tariffe di

agli artt. 9 e 10, nonché le riduzioni di superfici previste dall'art. 4 commi 4 e 5, del presente Regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

## ART. 12

### *Deliberazioni di tariffe*

- 1.- Il Comune delibera entro il 31 Ottobre di ciascun anno, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali e delle aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata adozione di tale deliberazione, si intendino prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso;
- 2.- Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti del comma successivo;
- 3.- Nel caso il Comune si trovi nelle condizioni di dichiarare il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 2 Marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 1989, n. 144 e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 Marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al precedente comma 1.
- 4.- Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

## CAPO III : DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

### ART. 13

#### *Denunce*

- 1.- I soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento presentano:

al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi del Comune.

- 2.- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporta un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3.- La denuncia, originaria o di variazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie tassabile, misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree tassabili e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4.- La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5.- L'ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia; che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
- 6.- In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denunce di cui al comma 1.
- 7.- Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

#### A) Ufficio Tributi

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al

precedente comma 1 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita " cartella del contribuente ";

2.- la " cartella del contribuente " di cui al precedente n.1. dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica.  
In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le " cartelle " per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3.- dovrà essere impiantato uno " schedario del contribuente " le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

Tutto questo potrà essere organizzato anche con l'ausilio di mezzi informatici.

#### **B) Ufficio Tecnico**

1) dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

#### **C) Ufficio di Polizia Urbana e amministrativa - Licenze e autorizzazioni**

1) dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza e provvedere agli accertamenti su richiesta dell'Ufficio Tributi.

#### **D) Ufficio Anagrafe**

1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2) Tutti gli Uffici Comunali, coordinati dal Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

### **ART. 14**

#### **Accertamento**

1.- In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art.6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento a pena di decadenza, entro il quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

- 2.- Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 17 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratasse ed altre penalità.
- 3.- Gli avvisi di cui al comma precedente devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza.
- 4.- Ai fini del potenziamento dell'adozione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottoposte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente;

#### ART. 15

##### Riscossione

- 1.- L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 14, comma 1, è iscritto, a cura del Funzionario Responsabile di cui all'art. 17 in ruoli principali ovvero con scadenze successive e in ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia - Sezione distaccata di Bari, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

- 2.- Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
- 3.- Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate, su autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate per la Puglia - Sezione staccata di Bari.  
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.  
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.  
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre;
- 4.- Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per quanto attiene al tributo, da parte del competente Ufficio Comunale, gli artt. 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, 1° e 3° comma, 19, 2° comma, 20 secondo comma, 21 secondo comma, 23, 24 escluso la seconda parte del 1° comma, 25, 26 escluso l'ultimo comma 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
- 5.- Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e le DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
- 6.- Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 16

**Poteri del Comune ( Accessi e Inviti )**

- 1.- Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisizioni in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 14, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e/o documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questio-

nari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, sempre a tale scopo può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei signoli contribuenti.

- 2.- In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale ovvero personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, ai sensi dell'art. 14 comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici sia coperte che scoperte, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali l'accertamento di locali e/o alle aree è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 3.- In caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

#### ART. 17

##### *Funzionario Responsabile*

- 1.- Il Comune così come dispone l'art. 74 del Decreto Leg. vo 507/93, provvede con deliberazione della Giunta Comunale a nominare il Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa in oggetto; il predetto funzionario è responsabile di tutti i procedimenti attinenti e relativi (scrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, autorizza gli sgravi, dispone i rimborsi e sottoscrive i ruoli). La relativa deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

#### ART. 18

##### *Rimborsi*

- 1.- Nei casi di errore e/o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla

sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro i 90 giorni.

- 2.- Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, è disposto dal responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 3.- In ogni caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento;
- 4.- Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

#### ART. 19

##### Sanzioni

- 1.- Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammortare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'informazione accertata.  
La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
- 2.- Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 3.- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a determinare in base alla gravità dell'infrazione o violazione.
- 4.- Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tri-

buto o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede, con separato atto, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione;

- 5.- Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e sopratassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia - Sezione staccata di Bari, dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
- 6.- Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art.14.

#### ART. 20

##### Tassa giornaliera di smaltimento

- 1.- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la tassa di smaltimento è da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 2.- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
- 3.- In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento è applicata la tariffa alla categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4.- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione.  
Il versamento relativo può essere effettuato a mezzo c/c postale intestato al Comune ovvero al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori.

- 5.- In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6.- Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

**ART. 21**

**Vigilanza sugli atti, regolamenti e sulla gestione del tributo**

- 1.- E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.  
A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.35 del Decreto leg.vo del 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 22**

**Contenzioso**

- 1.- Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al Decreto leg.vo 31.12.1992, n.545 e a D.leg.vo 31.12.1993, n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- 2.- Fino a tale data il ricorso contro gli atti di cui al comma precedente deve essere presentato alla Direzione Regionale delle entrate per la Puglia - Sezione staccata di Bari e in appello al Ministero delle Finanze, solo se l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a L.300.000.= giusto il disposto art.20 del D.P.R. 638/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

**CAPO IV : DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 23**

**Disposizioni transitorie ed efficacia delle disposizioni**

- 1.- Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia dall'1.1.1994.

quelle previste dall'art.15, commi 3,4,5 e 6 hanno decorrenza dall'1.1.1995; gli artt.9 e 10 hanno decorrenza dall'1.1.1996; quelle previste dall'art.5 commi 1,2,3,4 art.6 comma 2 ( secondo periodo) hanno decorrenza dall'1.1.1997;

- 2.- Le tariffe per l'anno 1995 rimangono invariate rispetto all'anno precedente.  
Nel caso di squilibrio del rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate, il Comune, anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre, può rideliberare in aumento le tariffe con effetto dal 1° Gennaio, giusto il disposto dell'art.33 comma 2 del D.Leg.vo del 30.12.1992,n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.- Il costo di esercizio di cui all'art.8 commi 1 e 2 per l'anno 1995 è costituito dal costo complessivo del servizio di Nettezza Urbana, gestito in regime di privativa comunale, depurato da un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n.915.  
L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
- 4.- I termini di accertamento e di riscossione di cui agli art.14,15 e 16 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art.15 comma 1, i ruoli principali e supplementari, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
- 5.- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Leg.vo 507/93, D.L.vo566/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 24

#### Abrogazioni

- 1.- Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art.79, del D.Leg.vo 507/93, commi da 2 a 6 e gli artt. da 268 a 271 del T.U. per la Finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931,n.1175, come sostituiti dall'art.21 del DPR 10 settembre 1982 ,n.915 e dall'art.8 del D.L. 2 marzo 89,n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 1989,n.144 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamenti incompatibili con le presenti norme.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Laonere

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

f.to Bauer

f.to Camero

Il sottoscritto Segretario su analoga attestazione del Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20 OTT. 1995 al 4 NOV. 1995 per quindici giorni consecutivi e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Noci, 6 NOV. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Michele CAMERO

f.to

## REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BARI

N. 11379

8 NOV. 1995

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del \_\_\_\_\_

"PRENDE ATTO"

per punto di competenza

Bari, \_\_\_\_\_

8 NOV. 1995

IL PRESIDENTE

f.to

elocia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 in data 8 NOV. 1995

- per effetto della decisione della S.P.C. surriportata;  
 per la dichiarazione di immediata eseguibilità in essa contenuta;  
 per il decorso di 20 giorni dalla data di ricezione da parte della S.P.C. senza l'adozione e comunicazione di provvedimento di annullamento.

pub. n. 11113 del 11/11/95

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

CAMERO

S'attesta che la presente è copia conforme all'originale; viene trasmessa al responsabile della \_\_\_\_\_

Ripartizione in relazione al disposto degli artt. 52 comma 3, e 53 comma 4, della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Noci, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



**COMUNE di NOCI**  
PROVINCIA di BARI

Part.IVA 01164170720  
Cod.Fisc. 82001750726

Il sottoscritto Segretario Generale, su analogha attestazione  
del Messo Comunale

a t t e s t a

che copia della presente deliberazione riguardante "Approvazione Regla-  
mento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  
urbani interni", dopo il visto per "presa d'atto p.q.c." della S.P.C. in  
data 8/11/95 al n.11379, é stata ripubblicata all'Albo Pretorico di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 10/11/95 al 25/11/1995 e che nessun  
reclamo é stato presentato contro di essa.

Noci 28 novembre 1995

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Michele CAMERO)